

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3337</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SALVATORI** e **DI GIESI**

*Presentata il 19 dicembre 1974*

### Idoneità alla cattedra dei professori stabilizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che i provvedimenti urgenti per l'università (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766) prevede una particolare categoria di docenti universitari che, avendo avuto per almeno tre anni degli incarichi di insegnamento, debbono essere considerati « stabilizzati ». È noto anche che gli stessi provvedimenti hanno stabilito che siano espletati dei concorsi per le cattedre universitarie con l'assegnazione di 2.500 posti di ruolo per ognuno dei tre anni accademici necessari per dare un primo riordinamento all'università.

Il meccanismo stabilito dalla predetta legge per i concorsi a cattedre universitarie prevede che le commissioni esaminatrici designino i vincitori dei medesimi concorsi senza prevedere né la formazione di terne, né l'indicazione di idonei o maturi.

Senza voler modificare tale norma, che rientra in una linea di logica politica che informa i predetti provvedimenti e che deve intendersi come un giusto avvio alla democratizzazione della vita universitaria italiana, si ritiene opportuno segnalare all'esame degli onorevoli colleghi la situazione particolare dei professori stabilizzati che partecipano a tali concorsi.

In pratica, può verificarsi che professori stabilizzati possano esser ritenuti idonei alla cattedra universitaria ma non rientrare nel numero dei posti disponibili e, pertanto, non risultare vincitori. Gli stessi però, come è previsto dalle vigenti norme, resteranno ad insegnare nell'università e, pur essendo idonei alla cattedra, ne resterebbero esclusi, in attesa di altro provvedimento che, nella logica delle linee della riforma universitaria, il Parlamento dovrà predisporre. In conclusione, si verrebbe ad avere la necessità di fare altri concorsi riservati ai soli stabilizzati per accertare la loro idoneità alla cattedra. Qualora, invece, le commissioni fossero autorizzate ad attribuire, limitatamente ai soli professori stabilizzati concorrenti, la conseguita idoneità, gli stessi potrebbero poi non essere nuovamente chiamati a concorso. In conclusione, si tratterebbe, autorizzando le commissioni al predetto giudizio, di ottenere un risparmio per l'erario non indifferente, eliminando la ripetizione del concorso per alcune migliaia di concorrenti.

Si ritiene, quindi, opportuno, anche nel clima della necessaria politica di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, proporre la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedre universitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1974, n. 766, sono autorizzate ad indicare, per i soli professori stabilizzati, concorrenti, l'eventuale idoneità alla cattedra conseguita, anche se non vincitori.

Per i professori idonei sarà formata una graduatoria speciale ad esaurimento.